



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 195 del 07.11.2017

COPIA

Oggetto: Integrazione alla delibera G.M. N. 175/2017 e modifica delle "Linee di indirizzo per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno su deferimento diretto da parte del Giudice Tutelare e su delega dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sestu ai sensi della Legge 9 gennaio 2014 n. 6"

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di novembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 16:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	A
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
RUGGIU NICOLA	ASSESSORE	P
PISU ANDREA	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 9 gennaio 2014 n. 6 che ha introdotto nel Libro I, Titolo XII del Codice Civile il Capo I, relativo all'Amministrazione di Sostegno, istituto di volontaria giurisdizione finalizzato alla protezione delle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi e/o che sono privi di piena autonomia nell'espletamento delle funzioni e della gestione della vita quotidiana;

Richiamata la Delibera Giunta Municipale n. 175 del 10.10.2017 con la quale si è provveduto ad approvare le Linee di indirizzo per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno a favore di persone residenti nel Comune di Sestu con incarico diretto da parte dell'Autorità Giudiziari e/o su delega dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sestu;

Dato atto che l'ufficio di servizio sociale ha intrapreso una attività di collaborazione con il Tribunale Civile di Cagliari (Ufficio tutela persone fragili) finalizzato alla stesura e approvazione di un protocollo d'intesa tra Il Tribunale di Cagliari e il Comune di Sestu;

Viste le precisazioni effettuate dal Tribunale relativamente alla procedura in oggetto, supportate dalla nota prot. 2458 del 20.09.2016, inviata dalla Presidente della 1° sezione civile del Tribunale di Cagliari a tutti i Comuni e ritenuto di dover integrare la precedente deliberazione di Giunta Municipale n. 175/2017 dando atto che:

1. solo all'Amministratore di Sostegno nominato dal Giudice può essere riconosciuto un equo indennizzo da parte del Giudice tutelare;
2. il Delegato individuato dall'Assessorato, non può chiedere l'equo indennizzo. Il Comune dopo attenta valutazione potrà provvedere alla erogazione di un contributo a favore dell'amministrato in condizioni di bisogno, da destinare ad eventuali rimborsi a favore dell'amministratore di sostegno delegato;

Viste le Linee di Indirizzo per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno ai sensi della Legge 9 gennaio 2014 n. 6, su deferimento diretto del Giudice Tutelare e/o su delega dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sestu, approvate con Delibera G.M. 175/2017 e ritenuto di doverle modificare con particolare riguardo all'art. 9 punto 2. commi 1 e 2 e sostituirle integralmente con le Linee di indirizzo che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la bozza del protocollo d'intesa da sottoscrivere tra il Comune di Sestu e Il Tribunale Civile di Cagliari che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento del PLUS 21 per la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi sociali e sociosanitari, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 12.07.2016 e Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 24.04.2017;

Richiamata la Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio assistenziali) attribuisce agli Enti Locali, alle Regioni e allo Stato, secondo il principio di sussidiarietà, la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi socio-sanitari e servizi sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017- 2019;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, numero 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con voti unanimi,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- Di prendere atto delle precisazioni effettuate dal Tribunale relativamente alla procedura in oggetto, supportate dalla nota prot. 2458 del 20.09.2016 inviata dalla Presidente della 1° sezione civile del Tribunale di Cagliari a tutti i Comuni e ritenuto di dover integrare la precedente deliberazione di Giunta Municipale n. 175/2017 dando atto che:

1. solo all'Amministratore di Sostegno nominato dal Giudice può essere riconosciuto un equo indennizzo da parte del Giudice tutelare;

2. il Delegato individuato dall'Assessorato, non può chiedere l'equo indennizzo. Il Comune dopo attenta valutazione potrà provvedere alla erogazione di un contributo a favore dell'amministrato in condizioni di bisogno, da destinare ad eventuali rimborsi a favore dell'amministratore di sostegno delegato;

- Di modificare le Linee di indirizzo approvate con Delibera G.M. 175/2017, con particolare riguardo all'art. 9 punto 2. commi 1 e 2 e di sostituirle integralmente con le Linee di indirizzo che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che l'incarico di Amministratore di sostegno o di Delegato del Comune di Sestu è gratuito e non prevede quindi alcuna retribuzione, ed è svolto nell'interesse dell'amministrato;
- Di disporre che la Responsabile del Settore Affari Generali Organi Istituzionali, Appalti e Contratti e Politiche Sociali proceda attraverso propri atti affinché lo svolgimento della amministrazione di sostegno possa essere garantita anche a favore di soggetti con ridotta capacità reddituale, prevedendo a loro favore l'erogazione di contributi straordinari per un massimo annuo di € 1.500.00, così come previsti nell'art. 20 del "Regolamento del PLUS 21 per la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi sociali e sociosanitari", attingendo dal titolo 1, missione 12, programma 4, capitolo 7188 del bilancio pluriennale 2017/2019 al fine di far fronte alla necessità di erogazione di un eventuale rimborso a favore dell'amministratore di sostegno incaricato e/o delegato.
- Di dare atto che l'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno a favore di persone residenti nel Comune di Sestu, con incarico diretto da parte dell'Autorità Giudiziari e/o su delega dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sestu, eventualmente costituito, dovrà essere inviato al Tribunale Civile di Cagliari – Ufficio del Giudice Tutelare per l'individuazione dei soggetti a cui deferire l'incarico di Amministratore di sostegno.
- Di approvare la bozza del protocollo d'intesa tra il Comune di Sestu e Il Tribunale Civile di Cagliari, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 02/11/2017

IL RESPONSABILE
F.TO SANDRA LICHERI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/11/2017 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **09/11/2017** al **24/11/2017** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 09/11/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 24/11/2017

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 09.11.2017



Comune di Sestu
Città Metropolitana di Cagliari

**SETTORE AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI
APPALTI E CONTRATTI, POLITICHE SOCIALI**

Via Scipione, 1

tel. 070 2360284-226 - fax 070 2360234
(PEC: protocollo.sestu@pec.it)

Allegato alla deliberazione G.M. N. _____ DEL _____

Integrazione alla delibera G.M. N. 175/2017 e modifica delle "Linee di indirizzo per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno su deferimento diretto da parte del Giudice Tutelare e su delega dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sestu ai sensi della Legge 9 gennaio 2014 n. 6"

LINEE DI INDIRIZZO

per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno ai sensi della Legge 9 gennaio 2014 n. 6, su deferimento diretto del Giudice Tutelare e/o su delega dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sestu.

Art. 1 – OGGETTO

1. Si dispone atto d'indirizzo per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno ai sensi della Legge 9 gennaio 2014 n. 6, su deferimento diretto del Giudice Tutelare e/o su delega dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sestu.

2. L'Elenco di cui al primo comma sarà attivo presso il Servizio Politiche Sociali del Comune di Sestu dal momento della sua approvazione da parte del Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti e Politiche Sociali

Art. 2 – FINALITA'

1. L'elenco ha la finalità di sostenere il Comune di Sestu nello svolgere la funzione assegnata dal Tribunale, di garantire un servizio alle persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

2. Attingendo a tale elenco l'amministrazione comunale può proporre all'autorità giudiziaria i nominativi che potranno essere incaricati direttamente e/o subentrare agli organi comunali nella amministrazione di sostegno.

Art. 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. Nell'elenco di cui all'art.1 delle presenti linee guida possono iscriversi le persone:

- a) residenti in Italia;
- b) che non hanno subito condanne penali.
- c) che siano in possesso di una laurea in materie giuridiche, economiche, umanistiche e sociali;
- d) che pur in assenza dei titoli di studio di cui al punto precedente abbiano consolidate esperienze nel campo dell'amministrazione di sostegno, della educazione e del sociale;

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 350 c.c. non potranno iscriversi nel registro le persone che:

- a) non hanno la libera amministrazione del loro patrimonio;
- b) sono già state escluse dalla attività di tutela o di amministrazione di sostegno per fatti

gravi, inadeguata gestione o incapacità allo svolgimento del compito.

c) sono incorse nella decadenza o sospensione della potestà dei genitori, o sono stati rimossi da altra tutela.

d) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti;

e) la presenza di altri gravi motivi.

Art. 4 – MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. Le persone in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 delle presenti Linee di Indirizzo, possono fare richiesta, in qualunque momento, di iscrizione nell'elenco, mediante presentazione di apposita domanda di iscrizione, redatta in carta libera, allegando il curriculum, realizzato in forma di autocertificazione, comprovante il possesso dei requisiti, quali ad esempio

a) dati anagrafici e di residenza;

b) titolo di studio;

c) professione;

d) eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di amministratore di sostegno;

e) eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'amministratore di sostegno;

f) l'eventuale numero degli amministrati al momento della domanda. Al fine di garantire una corretta valutazione del carico in capo all'iscritto, il requisito dovrà essere aggiornato ad ogni modifica;

3. Il servizio politiche sociali, previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti provvederà con proprio atto, entro 120 giorni dalla richiesta, alla ammissione o non ammissione del richiedente all'iscrizione nell'elenco, che viene formalmente comunicata all'interessato.

Art. 5 – INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'ELENCO

1. L'iscrizione nell'elenco dei richiedenti ammessi ai sensi dell'art.4 delle presenti Linee di Indirizzo, viene effettuata in ordine alfabetico a decorrere dal giorno successivo all'esecutività della determinazione dirigenziale di ammissione.

2. L'elenco, per ogni richiedente, contiene le seguenti informazioni:

a) dati anagrafici e di residenza;

b) titolo di studio;

c) professione;

Art. 6 – VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI ISCRIZIONE

1. Periodicamente, e di norma a cadenza annuale, il Servizio Politiche Sociali, provvederà alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione.

2. A tal fine, la persona iscritta nell'elenco, è tenuta a presentare, ogni anno ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza o meno dei requisiti di iscrizione.

3. Qualora dalla verifica di cui al precedente comma1, il Servizio Politiche Sociali accertasse che la persona iscritta nell'elenco non è più in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, provvederà, previa adozione di determinazione dirigenziale, alla cancellazione d'ufficio dall'elenco nel rispetto del quanto disposto dal successivo art .7 delle presenti Linee di indirizzo.

4. Alla cancellazione d'ufficio dall'elenco il Servizio Politiche Sociali dei Comune provvede anche nel caso in cui la persona iscritta, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità di iscrizione, non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente comma 2.

5. Della avvenuta cancellazione d'ufficio dall'elenco viene data comunicazione formale alla

persona iscritta nell'elenco e all'autorità giudiziaria.

Art. 7 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. La cancellazione dall'elenco può essere effettuata, previa adozione di determinazione dirigenziale, nei seguenti casi:

- a) richiesta formale della persona iscritta;
- b) provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria da cui risulti che l'iscritto non è più idoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
- c) ingiustificato rifiuto di assumere la funzione di amministratore di sostegno, espresso per tre volte consecutive;
- d) mancata conferma dei requisiti;
- e) Altri gravi motivi.

Art. 8 – CONFERIMENTO DELLA DELEGA

1. la delega verrà conferita con autonomia decisionale, previa consultazione dell'interessato, dall'Assessore alle politiche sociali del Comune di Sestu previa istruttoria del servizio politiche sociali, in base alle caratteristiche della persona da assistere ed alle competenze richieste all'amministratore di sostegno.

2. Nella nomina si terrà altresì conto di criteri di rotazione tra gli iscritti e del numero dei soggetti già amministrati dallo stesso amministratore, in modo tale da scongiurare un eccessivo carico di amministrati in capo al medesimo soggetto;

Art. 9 – COMPENSI ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

1. L'incarico di Amministratore di Sostegno da svolgere su deferimento diretto del Giudice Tutelare e/o su delega del Comune di Sestu è gratuito e non prevede quindi alcuna retribuzione, ed è svolto nell'interesse dell'amministrato.

2. L'Amministratore di Sostegno nominato direttamente dal Giudice Tutelare che non sia un parente o Amministratore Comunale, potrà chiedere al Giudice, contestualmente al deposito del rendiconto, la liquidazione di un'equa indennità ex art. 379 c.c.;

3. Nell'istanza (che potrà essere presentata anche contestualmente al deposito del rendiconto annuale) dovranno essere illustrate e documentate le ragioni per cui si richiede il rimborso;

4. Il Comune di Sestu, non assume alcun obbligo di liquidazione di eventuali rimborsi, ferma restando la possibilità di destinare specifici fondi a tale scopo.

Nel caso di persone nulla tenenti o con ridotta capacità reddituale, il Comune potrà disporre un contributo economico straordinario a favore dell'amministrato, di importo non superiore ai 1.500,00 euro l'anno, in base alla complessità della amministrazione, finalizzato ad un rimborso a favore del delegato ad Amministrazione di Sostegno e a ristoro delle spese sostenute.

Art. 10 – COMPITI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

1. Il servizio Politiche Sociali, con propri atti, darà esecuzione alle presenti linee di indirizzo:

2. Il servizio potrà avviare, anche in sinergia col Tribunale, Albi professionali, Associazioni e/o cooperative del terzo settore, idonee attività formative a favore degli iscritti all'elenco.

3. Il Servizio Politiche Sociali fornirà adeguato supporto all'attività ai delegati.

BOZZA
PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

Il Comune di Sestu
Il Tribunale Civile di Cagliari, con sede in Cagliari, piazza Repubblica

Premesso che:

- la Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzionioassistentziali) attribuisce agli Enti Locali, alle Regioni e allo Stato, secondo il principio di sussidiarietà, la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi socio-sanitari e servizi sociali;
- la Legge 9 gennaio 2014 n. 6 ha introdotto nel Libro I, Titolo XII del Codice Civile il Capo I, relativo all'Amministrazione di Sostegno, istituto di volontaria giurisdizione finalizzato alla protezione delle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi e/o che sono privi di piena autonomia nell'espletamento delle funzioni e della gestione della vita quotidiana;
- per garantire alla persona non autonoma un effettivo superamento dei propri limiti, gli atti giudiziari di competenza del Giudice Tutelare debbono realizzare un progetto che coinvolga, in un'ottica di sussidiarietà e di supporto, tutti i servizi che per competenza territoriale o funzionale possono concorrere a formare una rete di sostegno rispetto al beneficiario;
- malgrado la normativa privilegi i familiari quali Amministratori di Sostegno, spesso il Giudice Tutelare deve ricercare al di fuori della cerchia familiare un soggetto che possa ricoprire tale ruolo, ciò comportando un allungamento dei tempi di individuazione e nomina, a discapito degli interessi delle persone fragili;
- l'art. 344, co. 2 del Codice Civile dispone che "il Giudice Tutelare può chiedere l'assistenza degli Organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli altri Enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni";
- la Giunta Comunale del Comune di Sestu con Deliberazione n. 175 del 10.10.2017, ha definito le Linee di indirizzo per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno su deferimento diretto da parte del Giudice Tutelare e/o su delega dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sestu ai sensi della L. 9 gennaio 2014 n. 6.

Ciò premesso,
Si conviene quanto segue

Art. 1 – Premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2 – Oggetto

Con il presente Protocollo d'Intesa, gli Enti Sottoscrittori intendono definire i rapporti reciproci nella gestione dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno su deferimento diretto da parte del Giudice Tutelare e/o su delega dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sestu ai sensi della L. 9 gennaio 2014 n. 6. Tale Elenco finalizzato a coadiuvare il lavoro del Giudice Tutelare nella individuazione e nomina di un Amministratore di Sostegno in tempi brevi, ogni qualvolta non sia possibile e/o opportuno procedere alla nomina di un familiare.

Art. 3 – Ruolo del Tribunale di Cagliari

Il Tribunale di Cagliari, tramite l'Ufficio del Giudice Tutelare, si impegna ad assicurare piena collaborazione da parte dei propri uffici per la migliore realizzazione delle attività oggetto del

presente Protocollo d'Intesa, raccordandosi con l'Ufficio di Servizio Sociale Comunale, in merito alla predisposizione del progetto di sostegno individualizzato e alla sua attuazione.

Art. 4 – Ruolo del Comune

Il Comune di Sestu, in un'ottica di collaborazione col Giudice Tutelare, si impegna a:

1. costituire, gestire e aggiornare periodicamente l'Elenco degli Amministratori di Sostegno, secondo le modalità contenute nel documento "Linee di indirizzo per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno ai sensi della Legge 9 gennaio 2014 n. 6";
2. mettere l'Elenco a disposizione del Tribunale Ordinario di Cagliari;
3. svolgere un'attività di raccordo tra il Giudice Tutelare ed i Servizi socio-sanitari del territorio, finalizzata alla predisposizione del progetto di sostegno individualizzato e alla sua attuazione;
4. programmare e organizzare periodicamente i corsi di formazione anche in collaborazione con le istituzioni socio-sanitarie presenti sul territorio ed il Tribunale Ordinario di Cagliari.

Art. 5 – Indennità per l'Amministratore di Sostegno

L'attività degli amministratori di sostegno è svolta a titolo personale, spontaneo e gratuito, salvo un equo indennizzo che potrà essere disposto dal Giudice Tutelare in ossequio all'art. 379, co. 2 del Codice Civile, secondo le modalità e la tempistica stabilite nel decreto di nomina.

Il Comune di Sestu, non assume alcun obbligo di liquidazione delle eventuali indennità, ferma restando la possibilità di destinare specifici fondi a tale scopo.

Nel caso di persone nulla tenenti o con ridotta capacità reddituale, il Comune potrà disporre un contributo economico straordinario a favore dell'amministrato, di importo non superiore ai 1.500,00 euro l'anno, in base alla complessità della amministrazione, finalizzato ad un rimborso al delegato per l'Amministrazione di Sostegno e a ristoro delle spese sostenute.

Art. 6 – Durata

In via sperimentale, il presente Protocollo d'Intesa ha durata triennale, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ed è rinnovabile su accordo tra le parti, da realizzarsi anteriormente alla data di scadenza.

Le parti si impegnano a collaborare al monitoraggio sull'andamento e sui risultati della collaborazione.

Letto e sottoscritto.

Per il Comune di Sestu
La Sindaca

Per il Tribunale Civile di Cagliari

Il
Presidente

Cagliari, lì __. __. 2017